

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI FIESCO
E L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE LO SPARVIERE
-CAMISANO - (CR) - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
ANNO 2016**

PREMESSA

Vista la legge 11.08.1991, n° 266 che:

- riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;
- ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale;

Vista la Legge Regionale della Lombardia sul Volontariato 24.07.1993, n° 22 che istituisce il Registro Regionale Generale delle organizzazioni di Volontariato cui il Gruppo Lo Sparviere Volontari Protezione Civile è regolarmente iscritta:

- Registro Regionale del Volontariato con decreto Provinciale N° **272 del 3 Dicembre. 2008, Prot. 156120 del 3 Dicembre 2008, SEZ. D** (protezione civile);
- nell'albo Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile con **PROT. N° DPC/VRE/40834 del 18 Giugno 2009.**

Visto in particolare l'art. 8 della citata Legge Reg.le che sancisce la facoltà degli Enti pubblici di stipulare con le associazioni iscritte presso il Registro di cui sopra, apposite convenzioni per "attività integrative o di supporto ai servizi pubblici";

Visto l'art. 2 dell'Atto Costitutivo del Gruppo che definisce la natura e gli scopi del sodalizio;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 / 18.08.2000;

Nell'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre in Fiesco presso la sede del COMUNE

FRA

- COMUNE DI FIESCO, che in seguito sarà denominato "**COMUNE**", legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giuseppe Piacentini, nato a Romanengo (CR) il 14/06/1958 e
- GRUPPO "LO SPARVIERE" - Cremona - Volontari Protezione Civile, che in seguito sarà denominato più brevemente "**Lo Sparviere**", rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Mussi Giovanni Angelo nato a Treviglio il 23.02.1983, di nazionalità italiana, nominato per la carica, presso Lo Sparviere via O. Marcolini, 11, Camisano (CR), 26010

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- Obiettivi della convenzione

Il COMUNE tutela e favorisce lo sviluppo del Gruppo Lo Sparviere, come una delle espressioni del Volontariato territoriale e/o Provinciale.

A tale scopo il COMUNE agevola ogni attività addestrativa o promozionale del Gruppo “Lo Sparviere” sul territorio del COMUNE assicurando, in caso di necessità, la disponibilità delle strutture e delle aree pubbliche.

Il Gruppo “Lo Sparviere” opera come organo dotato di una propria personalità giuridica e quindi di autonomia gestionale ed economica rispetto al COMUNE.

Il Gruppo “Lo Sparviere” si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali dell’Ente per la pubblica incolumità, la pubblica assistenza e la tutela dell’ambiente (sia naturale che urbano).

Nel contesto della presente convenzione, l’individuazione degli obbiettivi a breve termine e dei diretti beneficiari degli interventi del Gruppo sono decisi dal Sindaco o dall’Assessore delegato.

Il Gruppo effettua i relativi interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a disposizione dal COMUNE, per i quali è comunque necessaria autorizzazione scritta del Sindaco del COMUNE o all’Assessore delegato.

I mezzi, le strutture e i materiali sono riparati, sostituiti od integrati a spese del Gruppo; il COMUNE si riserva ad una eventuale partecipazione.

ARTICOLO 2 – Coordinatore e volontari

Il coordinamento degli interventi tecnico-operativi compete al Coordinatore del Gruppo appositamente designato secondo le procedure statutarie.

Il Presidente dell’Associazione comunica annualmente il nominativo del Coordinatore al Sindaco del COMUNE o all’Assessore delegato.

Il Coordinatore ha la responsabilità tecnica degli interventi operati dai singoli volontari.

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono in possesso delle cognizioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni e concorda con il Referente del COMUNE le modalità di utilizzo dei volontari in funzione delle necessità.

Durante gli interventi gli associati del Gruppo “Lo Sparviere” utilizzeranno i propri distintivi di riconoscimento.

Il Gruppo “Lo Sparviere” assume direttamente l’onore economico della copertura assicurativa di ciascun volontario sia per danni a sé stessi (ed ai propri mezzi), sia per i danni prodotti a terzi in caso di attività.

Il COMUNE si accerta della predetta copertura assicurativa.

L’Associazione “Lo Sparviere” nel momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà un apposito elenco di nominativi dei volontari impegnati nelle attività, impegnandosi ad aggiornarlo tempestivamente qualora intervengano modifiche dello stesso.

A tal fine, l’Associazione “Lo Sparviere” indica il sig. GIOVANNI ANGELO MUSSI quale Responsabile Operativo dei volontari e Presidente.

ARTICOLO 3-Relazione annuale attività

L'Associazione "Lo Sparviere" presenterà al Sindaco del COMUNE una relazione consuntiva annuale dell'attività svolta ed ottempererà alle disposizioni che il COMUNE riterrà di emanare.

ARTICOLO 4-Copertura economica

Il COMUNE, previa acquisizione di quanto previsto nel vigente regolamento del COMUNE per la concessione di contributi alle associazioni, riconosce un contributo annuo di € 516,00 + € 0,15 per abitante (con riferimento al n. abitanti al 31.12.2013 n. 1218) riguardante le spese di funzionamento, gestione e mantenimento dei requisiti del Gruppo stesso e si IMPEGNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ENTRO E NON OLTRE 120 GIORNI DAL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Le spese affrontate dal Gruppo "Lo Sparviere" durante lo svolgimento delle attività previste all'art.6, dovranno essere rendicontate e sottoposte per avvallo al Sindaco o suo delegato.

ARTICOLO 5-Durata convenzione

La presente convenzione avrà validità di anni 1 (UNO) e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo.

Ciascuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

Il COMUNE ha la facoltà di rescindere la presente convenzione qualora si verificassero inadempienze gravi relativamente alla realizzazione delle attività.

ARTICOLO 6-Attività specifiche svolte dal gruppo

Il Gruppo "Lo Sparviere" si impegna con il COMUNE a prestare la propria collaborazione nelle attività mirate a:

1. previsione e prevenzione di quei fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il territorio del COMUNE;
2. prestazione dei prioritari intervento tecnico e di assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni calamitosi naturali o dovuti alla mano dell'uomo;
3. interventi di ripristino ambientale, pulizia delle sponde dei corsi d'acqua che scorrono nel territorio del COMUNE nei casi risultino pericolosamente ostruiti da impedire un deflusso corretto delle acque;
4. supporto tecnico alla redazione e/o all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del COMUNE;
5. supportare il COMUNE nello svolgimento delle attività Istituzionali con la creazione di una sezione decentrata del Gruppo "Lo Sparviere" (Gruppo di pronto intervento locale).

Il Gruppo "Lo Sparviere" inoltre si impegna a prestare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nel settore del controllo e della vigilanza sulla viabilità, un supporto tecnico agli organi del COMUNE istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 7-Contraddittorio

Le parti concordano che per ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione della presente convenzione, la competenza a decidere in merito è il Foro di Cremona.

FIESCO li _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIESCO

(Sig. Giuseppe Piacentini)

GRUPPO INTERCOMUNALE LO SPARVIERE – CREMONA
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

(Sig. Giovanni Mussi)